

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Art. 1 - Oggetto del Regolamento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 – Classificazione dei rifiuti.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 – Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche</i>	<i>4</i>
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI	5
<i>Art. 5 - Istituzione del tributo.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 - Presupposto del tributo.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 - Componenti del tributo.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 - Soggetti</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 - Locali ed aree tassabili.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	<i>7</i>
TITOLO III - COMPONENTI ED ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO.....	9
<i>Art. 12 - Obbligazione tributaria</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 - Superficie degli immobili</i>	<i>9</i>
<i>Art. 14 - Istituzioni scolastiche</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15 - Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16 - Commisurazione del Tributo.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 - Componenti del Tributo</i>	<i>11</i>
<i>Art. 18 - Articolazione del Tributo.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19 - Tributo giornaliero.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 20 - Tributo Provinciale.....</i>	<i>12</i>
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	13
<i>Art. 21 - Riduzioni ed Agevolazioni del Tributo.....</i>	<i>13</i>
TITOLO V – DICHIARAZIONE.....	14
<i>Art. 22 - Obbligo di dichiarazione, contenuto della dichiarazione e risposte alle dichiarazioni.....</i>	<i>14</i>
TITOLO VI – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE E ATTIVITA' DI CONTROLLO	17
<i>Art. 23 - Riscossione</i>	<i>17</i>
<i>Art. 24 – Modalità per l'ulteriore rateazione dei pagamenti.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 25 - Accertamento.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 26 - Sanzioni e Interessi</i>	<i>18</i>
<i>Art. 27 - Contenzioso.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 28 - Riscossione Coattiva.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 29 - Rimborsi.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 30 – Attività di controllo</i>	<i>19</i>
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	20
<i>Art. 31 - Trattamento dei dati sensibili.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 32 - Funzionario Responsabile.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 33 - Norma di Rinvio</i>	<i>20</i>
<i>Art. 34 - Entrata in vigore e norme finali.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 35 - Clausola di adeguamento</i>	<i>20</i>

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti nel Comune di Bovisio Masciago, in attuazione dell'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA, della Delibera ARERA 15/2022/R/rif (TQRIF), della Delibera ARERA 396/2025/R/rif (TICSER) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 296/2006, nonché la legge 212/2000, recante norme sullo Statuto del contribuente.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., tenuto conto che tali disposizioni sono state confermate dall'art. 1 comma 738 della L. n. 160/2019.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3 – Classificazione dei rifiuti

1. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale):
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
 - c. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



private comunque soggette ad uso pubblico;

e. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici delle produzioni delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

4. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.

Art. 4 – Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani, ad esclusione del rifiuto secco indifferenziato, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare sia al Comune (ufficio ecologia e per conoscenza all'ufficio tributi) sia al gestore del servizio integrato, specifica dichiarazione entro il termine perentorio del 30 giugno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:
 - a. una relazione di stima dei quantitativi e descrizione delle frazioni dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
 - b. copia del contratto con l'operatore privato;
 - c. attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti;
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo deve comunicare al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente. La predetta comunicazione deve essere documentata dall'attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato.
5. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune e al gestore del servizio pubblico entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro.
6. Il rientro al servizio pubblico è ammesso dal 1° gennaio dell'anno successivo e previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere resa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza non domestica.
7. In mancanza di espressa dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo nel termine indicato, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.
8. entro il 30 settembre del secondo anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



l'opzione di cui al comma 2, deve comunicare al Comune e al gestore del servizio il rientro al servizio pubblico oppure la dichiarazione di esonero (comma 3). In caso di mancata dichiarazione si rimanda alle disposizioni di cui al comma 7.

9. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della TARI e il tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI

Art. 5 - Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal comune, la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641-668 legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal DPR 158/1999, dalle disposizioni di cui al DL 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla legge n. 68 del 02 maggio 2014 e dal presente regolamento.

Art. 6 - Presupposto del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 7 - Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in una componente della IUC ed è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del DLgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 8 - Soggetti

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Soggetto passivo

2. Il tributo è dovuto da coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso, altro) occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui al successivo art. 9 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
3. Per gli immobili concessi in locazione relativi alle sotto indicate ipotesi, responsabile del versamento del tributo e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari:
 - A utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare;
 - Abitazioni ammobiliate per uso abitativo saltuario;

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



- Per uso abitativo transitorio, a seguito del quale non venga presentata alcuna variazione anagrafica da parte dell'occupante.
- 4. Per le abitazioni il tributo è accertato nei confronti dell'intestatario scheda, rimanendo, tuttavia, obbligati solidamente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare, ivi compresi i conviventi.
- 5. Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati il tributo è accertato nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.
- 6. Il soggetto che gestisce in comune dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
- 7. Per gli altri enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, il tributo è accertato nei confronti dei medesimi con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.
- 8. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento del tributo è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidamente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

Art. 9 - Locali ed aree tassabili

1. Si intendono per:
 - a. *LOCALI*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *AREE SCOPERTE*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. *UTENZE DOMESTICHE*, le superfici adibite a civile abitazione e i locali che ne costituiscono pertinenza;
 - d. *UTENZE NON DOMESTICHE*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 10 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.

Utenze non domestiche

- le superfici di insediamenti artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti speciali e soltanto per la parte occupata dagli impianti;

- le superfici dei capannoni industriali di produzione, individuati nella categoria n. 20 delle utenze non domestiche di cui al DPR 158/1999, in quanto non inclusi nell'allegato L-quinquies al DLgs. n. 116/2020.
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - i locali e le aree occupati da ONLUS, Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali ed Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte ai rispettivi Albi o Registri, nonché le associazioni con finalità socio-assistenziali;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche private adibite a: Sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla Tributo nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal Tributo.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono rifiuti speciali i rifiuti indicati all'art. 3 comma 4 del presente Regolamento. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 5.
3. Non sono, in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.

Sono considerati **"magazzini di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva"** quelli aventi i seguenti requisiti:

a) ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;

b) destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine;

c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione i magazzini che risultino anche promiscuamente:

a) non collegati ad attività di lavorazione della materia prima, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;

b) funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;

Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

6. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal successivo comma 7, nella quale sono individuate le predette aree. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 5, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi raccolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

7. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



TITOLO III - COMPONENTI ED ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 12 - Obbligazione tributaria

1. Il tributo è in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, il possesso e cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso stesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 22.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento del Presidente della Repubblica 27/4/1999 n. 158 e s.m.i.

Art. 13 - Superficie degli immobili

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del DL 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al DLgs 30/12/1993 n. 507.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie di commisurazione del tributo, è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per i box non di prima pertinenza e per i box che non sono legati alla prima abitazione viene applicata la categoria non domestica di magazzini ed autorimesse.
5. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, le superficie imponibile resta quella calpestabile da misurarsi come segue:
 - a. La superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
 - b. La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali e servizi nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a mq. 10 per colonnina di erogazione oltre il 10% della superficie totale da considerare connessa all'attività.
 - d. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Art. 14 - Istituzioni scolastiche

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33 bis del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 278 febbraio 2008 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



Art. 15 - Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (MTR) e della definizione delle modalità operative per la trasmissione del piano economico finanziario stabilite dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
3. Nella determinazione dei costi di servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. A norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero sia dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al summenzionato contributo del MIUR.
Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge 31/2008.
6. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
7. Il Piano Finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
8. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:
 - a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
9. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente;
10. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
11. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 16 - Commisurazione del Tributo

1. Il Tributo è commisurato in base alla quantità dei rifiuti prodotti, al loro costo di smaltimento, per unità di superficie imponibile, nonché, per le utenze domestiche, dal numero di componenti il nucleo familiare. Le tariffe che compongono il Tributo sono determinate dal Comune secondo i parametri di cui al DPR 158/1999.

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



2. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche in seguito a pubblicazione sul sito www.finanze.it. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 17 - Componenti del Tributo

1. Il Tributo comunale si compone di una tariffa fissa ed una tariffa variabile.
2. La tariffa fissa, a copertura dei costi fissi, è determinata in relazione alla superficie tributabile corretta con i coefficienti Ka (per le domestiche) e Kc (per le non domestiche).
3. La tariffa variabile, a copertura dei costi variabili, è determinata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche (coefficiente Kb) e alla superficie corretta con il coefficiente Kd per le utenze non domestiche.
4. Componenti perequative ARERA: Al tributo comunale calcolato si applicano, quali componenti aggiuntive obbligatorie destinate alla copertura di costi di perequazione nazionale, i corrispettivi istituiti dall'Autorità (Delibera 386/2023/R/rif e s.m.i.), tra cui la componente UR1 (raccolta rifiuti pescati) e la componente UR2 (copertura agevolazioni per eventi calamitosi). Tali componenti sono indicate separatamente nel documento di riscossione.
5. L'obbligo di corrispondere il Tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza. Le variazioni delle condizioni di assoggettabilità producono i loro effetti secondo i criteri temporali stabiliti dal successivo Art. 22.

Art. 18 - Articolazione del Tributo

1. Il Tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

UTENZE DOMESTICHE

1. Per utenza domestica si intende l'utilizzo dei locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata in via principale all'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, o in subordine ad altro componente del nucleo familiare, infine a carico di chi ha comunque a disposizione i locali.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
4. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.
5. Viene considerato un numero diverso di occupanti nei seguenti casi, previa presentazione di dichiarazione accompagnata da idonea documentazione probatoria:
 - a. in diminuzione, nel caso di anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. in diminuzione in caso di soggetto residente ma ricoverato in modo permanente o continuativo presso istituti di cura o ricovero o ospitato presso centri di recupero;
 - c. in aumento, nel caso di famiglie anagrafiche distinte che occupano i medesimi locali, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile;
 - d. in aumento nel caso di persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, non residenti ma dimoranti nell'immobile, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile.
6. Nel caso di abitazioni non occupate e tenute a disposizione da persone fisiche o da persone giuridiche, il numero degli abitanti occupanti, ai fini della determinazione della relativa tariffa, è determinato convenzionalmente in uno.

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



UTENZE NON DOMESTICHE

7. Per la classificazione delle utenze non domestiche si fa riferimento alla tipologia prevalente iscritta in Camera di Commercio per ogni singola unità operativa, fatto salvo la verifica delle reali attività merceologiche svolte nei locali. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie, che può essere distinta materialmente dalla restante parte ad uso domestico, sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica il Tributo vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.
9. Il Tributo per ogni attività è unico anche se concorrono per l'esercizio dell'attività superfici che presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.
10. Per le utenze non domestiche relativamente alle attività cessate che mantengono le utenze attive, lo spazio disponibile viene assoggettato alla categoria n. 3 del D.P.R. 158/1999 (magazzini).
11. I locali e/o le aree adibiti ad attività soggette a procedura fallimentare o a liquidazione giudiziale, qualora non utilizzati, sono classificati a decorrere dalla data del fallimento, alla categoria n. 3 del D.P.R. 158/1999 (magazzini).

Art. 19 - Tributo giornaliero

1. Per le utenze che occupino temporaneamente locali od aree pubbliche, ad uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il Tributo giornaliero. E' temporanea l'occupazione per periodi inferiori a 183 giorni in un anno solare, anche se ricorrente per ogni anno.
2. L'ammontare del Tributo giornaliero per le occupazioni temporanee è il seguente:
 - tributo rapportato a giorno di quello annuale, attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, con la maggiorazione del 50%;
 - Ai sensi dell'articolo 1, comma 838, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), la tassa rifiuti giornaliera per le aree mercatali è sostituita dal canone unico patrimoniale a decorrere dal 1° gennaio 2021.
3. Sono esenti dal pagamento del tributo giornaliero:
 - le manifestazioni comunali e patrocinate
 - le occupazioni di suolo pubblico di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di manifestazioni promosse da Enti che non perseguano fini di lucro e che non comportino attività di vendita o di somministrazione di bevande e cibi
 - l'occupazione di suolo pubblico per un tempo non superiore ad un ora
 - l'occupazione di suolo pubblico per traslochi non superiori a quattro ore
 - le occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti non superiori a quattro ore

Art. 20 - Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI di cui all'art. 7, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21 - Riduzioni ed Agevolazioni del Tributo

1. Non è consentita l'applicazione cumulativa di due o più riduzioni o agevolazioni; nel caso in cui si rendessero applicabili più fattispecie verrà applicata d'ufficio la riduzione più favorevole al contribuente

2. RIDUZIONI

- a. Riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato, posseduta da pensionati residenti all'estero in regime di convenzione internazionale (Legge 178/2020).
- b. Riduzione del 30% della tariffa per abitazioni intestate a persone decedute (purché non abitate) per un periodo massimo di 180 giorni.
- c. Riduzione del 30% per abitazioni in cui l'unico occupante sia ricoverato permanentemente in strutture sanitarie/RSA, fermo restando l'utilizzo discontinuo entro i 7 giorni annui.

3. AGEVOLAZIONI

- a. Riduzione del 15% della quota variabile per le imprese certificate ISO 14001 o EMAS. La tariffa variabile del Tributo è ridotta del 20% per le imprese che dimostrino di avere provveduto allo smaltimento di rifiuti urbani con altro gestore.
- b. Riduzione del 20% della quota variabile per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico.
- c. Riduzione della tariffa per i nuclei familiari residenti a Bovisio Masciago in base alle seguenti fasce di indicatore ISEE locale, finanziata con entrate proprie del bilancio comunale e concessa a contribuenti regolari nei 5 anni precedenti:

SCAGLIONI ISEE	RIDUZIONE
9.531 € € - 20.000 €	20%
20.001 € - 24.000 €	15%
24.001 € - 28.000 €	10%

Per poter accedere all'agevolazione i soggetti sono tenuti alla presentazione dell'istanza di agevolazione.

Dall'anno 2026 il termine è stabilito al 30 aprile dell'anno d'imposta.

La modulistica viene messa a disposizione dal Comune e scaricabile dalla pagina del sito internet comunale dedicato alla TARI.

Documentazione da presentare con denuncia:

- Ultima certificazione ISEE in corso di validità (non autocertificabile);
- Fotocopia del documento di identità.

La comunicazione potrà essere fatta al gestore tari.

L'agevolazione ha validità annuale e deve essere ripresentata ogni anno.

L'agevolazione opera nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti degli ultimi 5 anni antecedenti la richiesta di agevolazione.

Tali agevolazioni saranno finanziate con entrate proprie del bilancio comunale.

Non sono applicabili cumulativamente più riduzioni e più agevolazioni. Sarà applicata quella più favorevole al contribuente.

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



- a. **BONUS SOCIALE RIFIUTI NAZIONALE (ARERA):** Agli utenti domestici in condizioni di disagio economico sociale (identificati tramite l'incrocio automatico dei flussi del sistema SGate/INPS per le soglie previste per i bonus elettrico/gas/idrico), è riconosciuta in modalità automatica un'agevolazione tariffaria nazionale pari allo sconto del 25% sulla tariffa, secondo le modalità operative stabilite dalle Delibere ARERA n. 355/2025 e n. 123/2026.

Qualora l'utente risulti idoneo sia al Bonus Nazionale che all'Agevolazione ISEE comunale di cui al comma 3 lett. c), il beneficio comunale non verrà erogato ma verrà erogato esclusivamente lo sconto nazionale del 25%, al fine di evitare duplicazioni del medesimo ristoro. Il Comune e il gestore mantengono la facoltà di trattenere l'importo del bonus a compensazione di eventuali posizioni debitorie TARI pregresse non prescritte dell'utente medesimo.

4. Non sono applicabili cumulativamente più riduzioni e più agevolazioni. Sarà applicata quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE

Art. 22 - Obbligo di dichiarazione, contenuto della dichiarazione e risposte alle dichiarazioni

1. Il verificarsi del presupposto determina l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio, variazione o cessazione dell'utenza entro i termini fissati dalla regolazione della qualità contrattuale (ARERA - TQRIF).
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, in via autografa o digitalmente a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal contribuente:
 - per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, comodatario, affittuario). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti;
 - per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Le dichiarazioni previste dal presente articolo costituiscono richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio per il rispetto delle prescrizioni regolatorie per la qualità del servizio. La dichiarazione iniziale (attivazione del servizio) deve essere presentata dal contribuente al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione, a mezzo posta (raccomandata A.R.), via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo.

Il termine di novanta (90) giorni solari è da considerarsi ai soli fini della corretta emissione degli avvisi di pagamento bonari, mentre ai fini accertativi della tardiva dichiarazione si considera la scadenza del 30 giugno dell'anno successivo.

5. Per la dichiarazione iniziale deve essere utilizzato esclusivamente il modello predisposto dal gestore e nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



possessori o detentori e deve essere debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal contribuente, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende presentata se inviata a mezzo posta alla data di spedizione, se presentata tramite consegna allo sportello fisico alla data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta, mentre se trasmessa in via telematica alla data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data di invio se trasmessa tramite posta elettronica.

6. Il termine di novanta (90) giorni solari è da considerarsi ai soli fini della corretta emissione degli avvisi di pagamento bonari, mentre ai fini accertativi della tardiva dichiarazione si considera la scadenza del 30 giugno dell'anno successivo.
7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art. 14 e della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
8. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenute la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero alla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

9. Le modalità di presentazione della dichiarazione di variazione e di cessazione sono le stesse previste per la dichiarazione iniziale di cui al comma 5 del presente articolo.
10. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
 - a) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
 - b) la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
 - c) in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione oggetto di disdetta.
11. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, l'insussistenza del presupposto impositivo. A tal fine l'utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova di non avere continuato, dalla data indicata, il possesso o la detenzione dell'immobile, producendo l'idonea documentazione prevista dal comma precedente, oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In difetto dell'idonea documentazione di cui sopra, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.
12. Il Comune, qualora sia a conoscenza, procede alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, della detenzione e del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.
13. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



causa di cessazione. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso, prediligendo l'intestazione del coniuge superstite convivente, rispetto agli altri conviventi. Qualora per l'utenza o utenze intestate al de cuius non vi sia la presenza di soggetti coobbligati quali detentori, gli eredi che hanno acquistato l'immobile per successione provvedono entro i termini di legge alla dovuta denuncia ai sensi del presente articolo. La dichiarazione in caso di comunione ereditaria, può essere effettuata da uno degli eredi.

14. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani (tramite presentazione di illustrazione planimetrica);
- Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

15. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

16. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento generi effetti sul rapporto tributario, ad ogni richiesta (dichiarazione) di attivazione, variazione e cessazione del servizio, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con l'utente è tenuto a formulare, in modo chiaro e comprensibile la risposta scritta alle richieste. La risposta scritta non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.

17. **Il tempo di risposta alle richieste è di trenta (30) giorni solari** con decorrenza dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente (dichiarazione) e la data di invio della risposta scritta.

18. La risposta alle richieste deve contenere:

- Il riferimento alla richiesta (di attivazione, di variazione, di cessazione del servizio);
- Il codice utente e il codice utenza (intestazione dell'utenza) per le richieste di attivazione;
- La data a partire dalla quale decorre ai fini del pagamento della TARI l'attivazione del servizio, ovvero la variazione o cessazione del servizio;
- Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta di variazione e cessazione.

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



TITOLO VI – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE E ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 23 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nelle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato, **almeno una volta l'anno**, per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
2. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in base a rate determinate annualmente entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
3. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione e il termine di scadenza deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero il pagamento della prima rata.
4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, bollettino di conto corrente postale ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Deve essere garantita all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio. Qualora il Comune preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal Comune stesso per l'utilizzo di detta modalità.
5. Al contribuente che non versi alle predette scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica, se richiesta la rateizzazione in base alla normativa vigente.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 5/E del 18/01/2021 ha istituito i codici tributo per il versamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'art. 19 del D.Lgs n.504/1992. I codici tributo introdotti dalle Entrate sono: "TEFA", "TEFN" e "TEFZ" e devono essere inseriti nei modelli per il pagamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni.
8. In conformità al TQRIF ARERA, il gestore risponde alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati inviate dagli utenti entro il termine massimo di **sessanta (60) giorni solari** dalla data di ricevimento.

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



Art. 24 – Modalità per l'ulteriore rateazione dei pagamenti

1. In adempimento agli standard minimi di qualità ARERA (TQRIF), è garantita la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie previa istanza presentata entro la scadenza del pagamento, a:
 - o utenti beneficiari del Bonus Sociale Nazionale (disagio economico);
 - o ulteriori utenti in condizioni disagiate certificate;
 - o qualora l'importo addebitato superi del **venti per cento (20%)** il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Comune di praticare condizioni di rateizzazione migliorative.
4. Sono concesse ulteriori tre rate mensili; l'ultima rata non potrà essere oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di imposta.
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Comune.

Art. 25 - Accertamento

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento e per omessa o infedele dichiarazione. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 e dell'istituto del ravvedimento di cui all'art.13 del D.lgs. 18/12/1997 n.472.

Art. 26 - Sanzioni e Interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
4. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la Proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera, applicando il tasso di interesse legale su base annua dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili, come previsto dall'articolo 1 comma 165 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 27 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e/o il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

Art. 28 - Riscossione Coattiva

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 c. 792 lett. a) L. 160/2019 e ss., l'atto di accertamento notificato ha anche valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per la presentazione del ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati a titolo di imposta/tributo, interessi e sanzioni irrogate.
2. Decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento l'atto diventa esecutivo (art. 1 c. 792 letto. a) L. 160/2019) e costituisce titolo valido e idoneo per attivare le procedure esecutive e cautelari.
3. Decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo stabilito per il pagamento (che coincide con il termine per presentare ricorso) la riscossione delle somme viene effettuata tramite l'esecuzione forzata, riscossione coattiva che potrà essere attivata senza la preventiva notifica di cartella di pagamento e/o di ingiunzione fiscale di pagamento.

Art. 29 - Rimborsi

1. Il Comune provvede all'accredito o alla rettifica delle somme versate e non dovute entro il termine massimo di **centoventi (120) giorni solari** dalla data di ricevimento della richiesta scritta presentata dall'utente
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera dall'eseguito versamento.
3. Ai sensi dell'art.1 comma 164 della L. 296/2006 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 30 – Attività di controllo

1. Per assicurare un efficace controllo ai fini di evitare evasione/elusione dal pagamento, il gestore del servizio, nel caso di affidamento in appalto del servizio, e gli uffici comunali competenti, debbono collaborare al fine di gestire in modo equo e corretto l'applicazione del tributo.
2. In particolare:
 - a. l'Ufficio Tributi deve curare la gestione dell'entrata e la sua riscossione, compresi i rapporti con gli utilizzatori del servizio e gli altri uffici interessati.

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



- b. l'Ufficio Ecologia deve collaborare con il gestore del servizio tenendo i contatti con lo stesso, curando il rapporto gestore-Ente, in particolare deve assicurare al gestore del servizio ogni possibile collaborazione in merito alle concessioni da esso rilasciate.
- c. gli Uffici Polizia Locale e Commercio devono assicurare le comunicazioni necessarie in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione ed effettuare i necessari controlli sia d'ufficio, sia a richiesta dell'Ufficio Tributi o direttamente dal gestore del servizio.
- d. l'Ufficio Anagrafe deve assicurare la tempestiva comunicazione al gestore del servizio, nelle forme concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tariffa.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Trattamento dei dati sensibili

- 1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 32 - Funzionario Responsabile

- 1. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Art. 33 - Norma di Rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della imposta municipale propria, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 34 - Entrata in vigore e norme finali

- 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.
- 2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Art. 35 - Clausola di adeguamento

- 1. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 2. In caso di difformità delle disposizioni del presente regolamento per intervenute modificazioni delle suddette norme, prevalgono le disposizioni di legge vigenti.

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza

